Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A. **Prodotto: "Allianz Ultra Casa e Patrimonio - Tutela legale"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
È un'assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre prestazioni di rimborso delle spese/oneri legali (giudiziali e stragiudiziali).

Che cosa è assicurato?

✓ In caso di controversia che coinvolga l'Assicurato, l'Impresa intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria della stessa e, nel caso in cui essa non dovesse andare a buona fine, l'Impresa rimborsa all'Assicurato le spese legali/oneri da questi sostenute, per cui sono disponibili le seguenti Soluzioni.

La **Soluzione Essential** contiene la combinazione delle seguenti garanzie/prestazioni:
- ✓ Garanzia Casa: controversie correlate o connesse all'abitazione;
- ✓ Orientamento Giuridico telefonico;

La **Soluzione Plus** contiene, oltre alle garanzie/prestazioni della Soluzione Essential, anche le seguenti:
- ✓ Veicoli guidati con Patente (solo per controversie relative a incidente stradale);
- ✓ Rimborsi complementari;

La **Soluzione Premium** contiene, oltre alle garanzie/prestazioni della Soluzione Plus, anche la seguente:
- ✓ Veicoli guidati con Patente (estesa a tutte le controversie relative alla circolazione stradale;

La **Soluzione Top**:
- ✓ contiene tutte le garanzie/prestazioni della Soluzione Premium, con l'aggiunta di un massimale supplementare per difesa penale in caso di incidente stradale;

L'assicurazione è prestata entro i **massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Per l'elenco delle **garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio**, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?".

Che cosa non è assicurato?

Per tutte le garanzie è escluso il pagamento di:
- ✗ multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa. Sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi. Spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose. Oneri e spese diversi da quelli tassativamente indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".

Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". È prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti, franchigie** e **limiti di indennizzo**, il cui valore è indicato nel DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?" e nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo.
- ✓ Per le garanzie "Veicoli Guidati con patente", esclusivamente per l'ipotesi di veicoli a noleggio a breve termine, la validità territoriale viene estesa al mondo intero.
- ✓ La garanzia Risarcimento Garantito vale per i fatti avvenuti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino e di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana.

Che obblighi ho?

- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- **In caso di sinistro la denuncia deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui se ne è avuta conoscenza.**

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
È possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalla data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. È possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile secondo comma.
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la copertura?

La copertura assicurativa prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata **annuale** o **poliennale** è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l'esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.

Diritto di recesso per poliennalità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente **può recedere anticipatamente** con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalità.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all'Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte dell'Impresa, può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all'Impresa.

Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Allianz

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra Casa e Patrimonio – Tutela legale"

21/11/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo **bilancio d'esercizio 2025** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riportano:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.957** milioni di euro, il risultato economico di periodo, pari a **945** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di Solvibilità (Solvency Ratio), pari a **261%.**

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Riduzione del premio per durata poliennale: per i contenuti di dettaglio si rimanda alla Sezione 8, articolo 8.2a pagina 15 delle Condizioni di Assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Le garanzie aggiuntive

Per i contenuti di dettaglio delle singole garanzie, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione e in particolare alla Sezione 2:
Garanzia aggiuntiva Famiglia: art. 2.3.1 pag.6; **Garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito:** art. 2.3.2 pag. 8; **Garanzia aggiuntiva Estensione Controversie con il Datore di Lavoro** art. 2.3.3 pag. 8; **Garanzia aggiuntiva Estensione Tutela legale casa alle altre Abitazioni di proprietà dell'Assicurato non Locate** art. 2.3.4 pag. 8

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	**Per tutte le garanzie non opera per il pagamento di:** multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose; spese legali/oneri non espressamente disciplinati dalla copertura. **La copertura non opera per controversie/procedimenti:** in materia di diritto di famiglia e delle successioni; in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali; relative o comunque connesse a immobili destinati a uso diverso da quello contrattualmente previsto; relativi alla proprietà/conduzione di abitazioni diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio; in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; di lavoro subordinato con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari; relative al contratto con il locatario e il comodatario o con il titolare del diritto d'uso degli immobili di proprietà dell'Assicurato.
	Garanzia Casa **Non opera se i locali assicurati** non sono posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda Tecnica di Ambito di rischio o hanno una destinazione diversa da abitazione principale o saltuaria o data in locazione, uso, comodato, ospitano attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast. **La garanzia non opera inoltre** se i locali assicurati hanno una descrizione difforme da quanto segue: l'abitazione assicurata 1) può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso; 2) può occupare anche più corpi di fabbricato, ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e che la stessa, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa; 3) può essere su più piani, a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e siano coesistenti e intercomunicanti; qualora non lo fossero l'abitazione, così sviluppata, deve costituire comunque un'unica unità abitativa.
	Garanzia Orientamento Giuridico Telefonico **La copertura non opra per le consulenze inerenti:** l'attività imprenditoriale; il lavoro autonomo; la normativa tributaria e fiscale
	Garanzia Veicoli guidati con patente

	La copertura non opera per le seguenti controverse/procedimenti: il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; se per i veicoli condotti dall'Assicurato **non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione** ai sensi di legge; se il conducente non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legislazione vigente per quanto riguarda **l'inadempimento** dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla **partecipazione a gare o competizioni sportive** e relative prove; se il conducente **non è in possesso dei requisiti** o **non è abilitato alla guida** in base a quanto previsto dalla vigente legislazione; se il conducente ha violato la normativa relativa al divieto di guida -in stato di **ebbrezza**, di cui all'art. 186 Codice della Strada, in caso di tasso alcolemico con percentuale maggiore di 1,5 g/l e/ sotto l'effetto di **sostanze stupefacenti** di cui all'art. 187 Codice della Strada.
	Garanzie aggiuntive Famiglia e Risarcimento Garantito **La copertura non opera per le seguenti controverse/procedimenti:** in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo; per le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; in relazione a fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aerei a motore; in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; per le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o alla conduzione di immobili; in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; in relazione/connessione alla proprietà o all'uso di veicoli a motore o alla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria; in relazione a cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati; derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato. **Per la garanzia Risarcimento garantito** (sempre operante a completamento della garanzia Famiglia), **non sono considerati terzi :** il coniuge, il partner dell'unione civile, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui convivente, come risultante dal certificato di stato di famiglia.
	Estensione Tutela legale Casa alle altre Abitazioni di proprietà dell'Assicurato non Locate **la copertura non opera** nel caso in cui i locali di abitazione: non siano di proprietà esclusiva o pro quota dell'Assicurato; non siano destinati a civile abitazione; siano adibiti ad attività di affittacamere o di bed & breakfast; si tratti di Abitazione Locata.

Ci sono limiti di copertura?

Limiti di copertura validi per tutte le garanzie
Non opera in caso di controversie e/o procedimenti: derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali per i figli minori; conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura; ascrivibili, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; di valore inferiore al limite minimo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito
Non opera in caso di danno: causato da ignoti; derivante da contratto; derivante dalla circolazione stradale; derivanti da lavoro irregolare; derivanti da lavoro parasubordinato.

Scoperti, Franchigie, Limiti di Indennizzo	
Per tutte le garanzie	Limite di indennizzo secondo legale domiciliatario euro 2500; Valore in lite minimo euro 250
Garanzia Casa	Franchigia nel caso di abitazione locata euro 500
Garanzia Rimborsi Complementari	Limite temporale di indennizzo per le spese di deposito primi 3 giorni

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a proprietari e affittuari che vogliono assicurare abitazioni: principali, saltuarie, locate in uso o comodato, ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città Stato del Vaticano; di una delle seguenti tipologie tra appartamento, villetta a schiera o plurifamiliare, villa indipendente.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 30%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, se le Parti sono in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito

	atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it, o all'IVASS che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento fiscale dei premi** Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. **Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi** In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. **Tassazione delle somme percepite** Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.allianz.it/patologie-oncologiche-termini-ridotti. Ai fini della formazione dell'"oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo, ove previsto, del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, PAGAMENTO DEI PREMI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.

Allianz ULTRA
Casa e Patrimonio

Tutela Legale

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 945 - 01/06/2022

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

v. 26/286 - C01R098W1470000067211126084018

Allianz S.p.A. -Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Allianz

Servizio Clienti



Allianz

Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali presenti nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.
I termini riportati nel "Glossario", sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Abitazione Principale: l'abitazione in cui l'Assicurato, persona fisica, dimora abitualmente.
Abitazione Saltuaria: l'abitazione in cui l'Assicurato, persona fisica, non dimora abitualmente o che viene concessa in locazione, uso o comodato per un periodo **non superiore ai 60 giorni all'anno** continuativi o frazionati.
Abitazione Locata: l'abitazione locata, in uso o in comodato ossia di proprietà dell'Assicurato, persona fisica o giuridica, che viene data in locazione, uso o comodato per un periodo **superiore ai 60 giorni all'anno** continuativi o frazionati e che può essere anche non abitata temporaneamente.
Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.
Assicurato: la persona fisica o giuridica, identificata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa, nonché:
a) il suo coniuge non separato o partner dell'unione civile, anche se con lui non residenti nella medesima abitazione;
b) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella medesima abitazione;
c) le altre persone con lui residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Assistenza stragiudiziale: l'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, comprese le attività svolte nelle fasi di Negoziazione Assistita e Mediazione Obbligatoria.
Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della copertura assicurativa e l'effetto della stessa.
Condominio: la tipologia di comunione immobiliare nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.
Controversia contrattuale: la controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle parti tramite contratti, patti o accordi.
Costituzione di parte civile: l'atto con il quale si introduce, all'interno del processo penale, l'azione civile per far valere la richiesta di risarcimento del danno.
Fatto illecito: il fatto, causato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.
Impresa: Allianz S.p.A..
Indennizzo/Indennità: la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.
Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro il Massimale o la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa, nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa per Sinistro, in relazione alle garanzie prestate.
Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.
Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Reato: la violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge.
Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa Tutela Legale, che è parte integrante della Polizza.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata copertura assicurativa
Sinistro (*Insorgenza del*): il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.
Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione alle garanzie prestate.
Transazione: l'accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Condizioni di assicurazione

INDICE

1. INTRODUZIONE	**PAG. 3**
2. CHE COSA E' ASSICURATO	**PAG. 3**
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO	**PAG. 9**
4. LIMITI DI COPERTURA	**PAG. 11**
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA	**PAG. 11**
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	**PAG. 12**
7. PREMIO	**PAG. 13**
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO	**PAG. 14**
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI	**PAG. 16**

Condizioni di assicurazione

1. INTRODUZIONE

Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto.

Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni

L'Ambito di rischio **Tutela Legale** è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti.

- **Essential:** comprensiva delle garanzie Casa e Orientamento Giuridico Telefonico;
- **Plus:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Essential" e, **in** aggiunta, delle garanzie Veicoli guidati con Patente, relativa al caso di incidente stradale, e Rimborsi Complementari;
- **Premium:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, **in** aggiunta delle garanzie Veicoli guidati con Patente, relativa, in questo caso, a tutta la circolazione stradale e Rimborsi Complementari;
- **Top:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, **in** aggiunta, ferma la combinazione di garanzie e la loro portata, l'eliminazione della Franchigia prevista in caso di Abitazione Locata, nonché un massimale supplementare per la garanzia Veicoli guidati con Patente, rispetto a quello riservato alle altre Soluzioni, dedicato alle ipotesi di Reati colposi in caso di incidente stradale

Le Soluzioni possono essere arricchite selezionando le garanzie aggiuntive disciplinate all'articolo 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti.

Art. 1.2 - Il Regolamento Allianz ULTRA

L'Impresa si impegna a manutenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Allianz ULTRA**, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo ed ove ritenuto possibile, le esigenze della propria clientela. Il documento **"Allianz ULTRA: Regole di funzionamento e caratteristiche generali"** (di seguito **"Regolamento"**), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, contiene l'insieme delle regole di funzionamento del modello assicurativo Allianz ULTRA.
Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel **"Regolamento"**, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.
Le Condizioni di assicurazione che seguono contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al **"Regolamento"** nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla **Polizza** e alla **Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

2. CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.**

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato ed è **operante entro i Massimali riportati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, con **l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo** concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.

Art. 2.1 - Cosa assicuriamo

L'Impresa intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie che coinvolgano l'Assicurato; nel caso in cui il tentativo non andasse a buon fine, l'Impresa rimborsa le seguenti spese legali/oneri, dallo stesso sostenuti:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche. **Le indennità saranno riconosciute nei limiti fissati dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;**
- le spese per un secondo legale domiciliatario, **unicamente in fase giudiziale ed entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, in caso di radicamento del procedimento in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese per un perito nominato dall'Autorità entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese per un perito nominato dall'Assicurato, con il consenso preventivo dell'Impresa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- il contributo unificato nel processo civile;

- le spese effettuate dall'Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all'accertamento delle modalità del Sinistro.

Si precisa che le spese attinenti l'esecuzione forzata sono indennizzabili limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di controversie tra più soggetti assicurati, la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato nominativamente indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.2 - Le garanzie base

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.

CASA

Art. 2.2.1 - Casa

Con riferimento all'articolo "Cosa assicuriamo", questa garanzia opera con riguardo all'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e vale per violazioni di legge o di contratto connesse alla proprietà, anche in favore di eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato ed è prestata, in tali casi, per conto di chi spetta, e/o alla conduzione dei locali di abitazione, del suo contenuto e delle sue pertinenze, **esclusivamente** per le seguenti fattispecie:

AMBITO CIVILE

- l'azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi; sono comprese le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali di abitazione assicurati, ai sensi dell'art. 1669 codice civile;
- le controversie nelle quali l'Assicurato sia convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente **a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917, 3° comma codice civile**; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, **la presente garanzia opera a primo rischio**, cioè immediatamente e integralmente. L'Assicurato è tenuto a **provare all'Impresa l'esistenza e l'operatività della suddetta polizza** di responsabilità civile;
- le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione assicurati, del loro contenuto e delle loro pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio;
- le controversie derivanti da contratti relativi all'abitazione assicurata, al suo contenuto e alle sue pertinenze;
- le controversie relative alla locazione dei locali di abitazione assicurati, a condizione che l'Assicurato sia il conduttore;
- le controversie derivanti da eventuali contratti di locazione stagionale, **che non superino la durata massima di sei mesi,** nei quali l'Assicurato sia il conduttore.

Qualora i locali di abitazione assicurati siano di proprietà dell'Assicurato e siano concessi in locazione a terzi per uso abitativo, compreso l'eventuale ufficio e/o studio professionale coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa, la copertura assicurativa è operante anche per le azioni intraprese nei confronti del conduttore, **limitatamente alle seguenti fattispecie, entro i limiti temporali indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**:

- riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali;
- procedura di sfratto per morosità.
- La copertura opera anche nel caso in cui i locali di abitazione siano adibiti ad attività di affittacamere o di bed & breakfast, **a condizione che l'attività,** ancorché l'Assicurato si avvalga di piattaforme internet dedicate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, AirBnB, booking.com, etc., abbia le seguenti caratteristiche: sia esercitata dall'Assicurato all'interno della sua Abitazione principale, in stanze coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa e che il numero complessivo dei posti letto non sia superiore a 6;
- sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- sia esercitata conformemente alle disposizioni regionali vigenti e alle successive modifiche e integrazioni.

Si precisa che la copertura assicurativa **non comprende le controversie relative o connesse all'esercizio delle attività ricettive** sopra menzionate, svolte nei locali interessati dalla garanzia.

Infine, nel caso in cui l'Assicurato decida di trasferirsi in un'altra Abitazione Principale diversa da quella indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, la **copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nell'indirizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sia nel nuovo indirizzo**.

Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata **purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

- l'Assicurato comunichi per iscritto all'Impresa la data di inizio del trasloco;
- la nuova abitazione costituisca l'abitazione principale dell'Assicurato, sia ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e abbia caratteristiche conformi a quanto previsto dall'articolo 3.2 "Rischi esclusi per la garanzia Casa".

In assenza di tali condizioni, la copertura non opera.

Condizioni di assicurazione

La copertura assicurativa è prestata tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco, riportato nella comunicazione pervenuta all'Impresa dall'Assicurato, e le ore 24 del 10° giorno feriale successivo. **La data di inizio del trasloco deve essere successiva a quella della comunicazione.**
Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata con l'**applicazione di eventuali Carenze e/o Franchigie e/o Limiti di indennizzo** indicati nella Scheda Tecnica di Ambito in relazione alla garanzia Casa. Il Contraente **dovrà** comunque **regolarizzare la posizione assicurativa,** chiedendo all'Impresa la sostituzione della copertura assicurativa.

AMBITO PENALE

- l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela, da parte dell'Assicurato, a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio;
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, **ma solo se** detti procedimenti si concludano:
  a. con **sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
  b. **con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabili per infondatezza della notizia di Reato.**

L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.

ORIENTAMENTO GIURIDICO TELEFONICO

Art. 2.2.2 - Orientamento Giuridico telefonico

L'Assicurato, telefonando al numero verde **Allianz 800/68.68.68,** in funzione 24 ore su 24, potrà:

- usufruire di prestazioni di orientamento giuridico di prima necessità, su leggi e normative italiane relative a problemi della vita privata;
- ottenere le seguenti informazioni sul funzionamento della copertura assicurativa:
  - se un caso in cui è coinvolto è previsto dalla copertura;
  - come attivare la copertura in modo corretto;
  - come l'Impresa gestisce la pratica di Sinistro.

VEICOLI GUIDATI CON PATENTE

Art. 2.2.3 - Veicoli guidati con Patente *(Valido esclusivamente per la soluzione "Plus" e solo in caso di Assicurato persona fisica)*

Con riferimento all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo", questa garanzia opera in relazione ai veicoli a motore conducibili con patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del sinistro, **non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale.**
La garanzia opera:

- a favore dell'Assicurato, alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi;
- a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietà dell'Assicurato;
- a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietà dell'Assicurato.

Si precisa che la garanzia opera, inoltre, in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante.
La garanzia **opera esclusivamente** per le seguenti fattispecie:

AMBITO PENALE

- la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a incidenti stradali;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi in seguito a incidenti stradali, **ma solo se** detti procedimenti si concludano:
  a. con **sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
  b. con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabili per infondatezza della notizia di Reato.

  L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a incidenti stradali.

Art. 2.2.4 - Veicoli guidati con Patente *(Valido esclusivamente per la soluzione "Premium" e solo in caso di Assicurato persona fisica)*

Con riferimento all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo", questa garanzia opera in relazione ai veicoli a motore conducibili con Patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del sinistro, **non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale.**
La garanzia opera:

- a favore dell'Assicurato alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi;

- a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietà dell'Assicurato;
- a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietà dell'Assicurato.

Si precisa che la garanzia opera, inoltre, in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante.
La garanzia opera **esclusivamente** per le seguenti fattispecie:

AMBITO CIVILE
- l'azione per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- la costituzione di parte civile in sede penale per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli di proprietà;
- le controversie contrattuali riguardati i veicoli/natanti a noleggio e/o in leasing privato;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli/natanti di cortesia di proprietà di concessionari/riparatori.

AMBITO PENALE
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi in seguito a incidenti stradali, **ma solo se** detti procedimenti si concludano:
  a. con **sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
  b. **con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabili per infondatezza della notizia di Reato.**

  L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale.

Art. 2.2.5 - Veicoli guidati con Patente *(Valido esclusivamente per la soluzione "Top" e selezionabile solo in caso di Assicurato persona fisica)*

In aggiunta a quanto disciplinato per la Soluzione "Premium" dal precedente articolo 2.2.4 "Veicoli guidati con Patente", **la cui disciplina contrattuale resta ferma ed invariata in ogni suo aspetto ed alla quale si rimanda**, l'impresa assicura un massimale supplementare, indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, in aggiunta al massimale della garanzia, dedicato esclusivamente alla difesa nei procedimenti penali a seguito di incidenti stradali**.**

Art. 2.2.6 - Rimborsi Complementari per veicoli guidati con patente *(Valido per le Soluzioni, "Plus", "Premium" e "Top" a completamento della garanzia Veicoli guidati con Patente)*

Con riferimento all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo", la copertura assicurativa vale per:
- il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento dei veicoli assicurati dal luogo dell'incidente stradale fino all'officina di riparazione più vicina; l'Assicurato deve **far pervenire all'Impresa** la documentazione comprovante le spese sostenute;
- Il rimborso delle spese necessarie al riottenimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente. L'Assicurato **deve far pervenire all'Impresa** la documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente;
- le spese di deposito dei veicoli assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale, **entro il limite indicato** nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.3 - Le garanzie aggiuntive

Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte con il pagamento di un premio aggiuntivo e sono operanti solo se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.3.1 - Famiglia *(Selezionabile esclusivamente in caso di Assicurato persona fisica)*

Con riferimento all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo", la garanzia opera in relazione alla vita privata e familiare dell'Assicurato e dunque in relazione a fatti e rapporti giuridici estranei alla vita lavorativa, professionale o imprenditoriale e comunque quando riguardano condotte aventi scopi diversi da quelli dell'attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.
La garanzia opera **esclusivamente** per le seguenti fattispecie:

AMBITO CIVILE
- l'azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi, comprese le azioni volte ad ottenere:
  - la rimozione da siti internet e social network di contenuti lesivi della reputazione on-line e l'eventuale risarcimento di tali danni;
  - il risarcimento dei danni subiti a seguito di furti di identità digitale nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il suddetto furto di identità;

Condizioni di assicurazione

- l'azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni derivanti da sinistri stradali nei quali l'Assicurato sia rimasto coinvolto in qualità di:
  - passeggero di qualsiasi veicolo a motore o natante;
  - pedone;
  - conducente di biciclette e/o di qualsiasi altro veicolo per il quale non sia necessario essere in possesso di regolare patente di guida;
  - le pretese al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica;
  - le controversie derivanti da contratti conclusi dall'Assicurato, compresi i contratti relativi ad acquisti effettuati on-line/e-commerce;
  - le controversie nelle quali l'Assicurato sia convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente **a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917, 3° comma codice civile**; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, **la presente garanzia opera a primo rischio**, cioè immediatamente e integralmente. L'Assicurato è tenuto a **provare all'Impresa l'esistenza e l'operatività della suddetta polizza** di responsabilità civile;
  - le controversie di lavoro con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari, a condizione che siano regolarmente assunti. La copertura vale anche a favore di tali addetti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato, sempre a condizione che siano regolarmente assunti;
  - le controversie relative all'uso di aerei a motore, a condizione che l'Assicurato rivesta la qualifica di passeggero di viaggi aerei, con esclusione dei casi di utilizzo, anche come passeggero, di aerei per gare, competizioni e relative prove **a meno che si tratti di regolarità pura**;
  - le vertenze con enti o istituti di assicurazione previdenziali e sociali.

<u>DIRITTO DI FAMIGLIA: ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE</u>

La copertura assicurativa vale, sempre relativamente all'ambito civilistico, per i seguenti procedimenti di volontaria giurisdizione, nell'ambito del diritto di famiglia:

- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite ricorso al Sindaco o in Tribunale. Questa copertura opera per la presentazione del ricorso con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo dai due coniugi e a cui i coniugi dovranno conferire mandato congiunto;
- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati. Questa copertura opera per l'assistenza fornita da un avvocato scelto da ciascun coniuge, fermo restando l'unicità del massimale.

Per i procedimenti di modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio, la copertura vale **esclusivamente sul presupposto** che il procedimento di separazione fra i coniugi abbia data luogo a un Sinistro oggetto di copertura assicurativa e regolarmente gestito dall'Impresa e **a condizione che sussista continuità di copertura** almeno a favore di uno dei due coniugi fino alla domanda di divorzio. Il Sinistro si considera unico a tutti gli effetti e la Somma assicurata a disposizione sarà quella residua rispetto alla fase di separazione e sarà a disposizione dei soggetti ancora assicurati all'atto della proposizione della nuova domanda.

Tutto quanto sopra si applica anche ai casi di scioglimento e/o modifica concordata delle condizioni di scioglimento delle unioni civili.

La copertura, inoltre, è operante in caso di:

- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o di un congiunto;
- istanza di interdizione ed inabilitazione di un parente o congiunto;
- ricorso per l'istituzione/revoca di un Amministratore di Sostegno, di cui agli articoli 407 e 431 del codice civile, a favore di un parente o di un congiunto.

<u>AMBITO PENALE</u>

- l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela di parte **a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio**. Nel caso in cui, però, l'Assicurato attivi un procedimento penale nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2.3.2 "Risarcimento Garantito", l'eventuale mancato radicamento del procedimento penale a carico del terzo non precluderà la facoltà di agire in sede civile;
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi in seguito a incidenti stradali, **ma solo se** detti procedimenti si concludano:
  a. con **sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
  b. con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabili per infondatezza della notizia di Reato.

  L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.

- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi commessi da minori. In questo caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza.

Art. 2.3.2 - Risarcimento Garantito

La garanzia è sempre operante a completamento della garanzia Famiglia di cui all'articolo precedente e agisce con le modalità di seguito descritte.

A) PERSONE E RISCHI ASSICURATI

La copertura assicurativa viene prestata a favore dell'Assicurato che abbia subito un danno a causa di terzi nell'ambito della vita privata, nonché nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato. In tale ultimo ambito, qualora la controversia riguardi i rapporti con il proprio datore di lavoro, la garanzia opera **esclusivamente qualora sia stata attivata l'estensione** di cui all'articolo 2.3.3 "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro".

Per le controversie dipendenti o comunque connesse al rapporto di lavoro subordinato, la copertura è prestata a favore dell'Assicurato che rivesta la qualifica di operaio, impiegato, quadro, funzionario, dirigente. **Sono escluse le controversie che traggano origine da altri rapporti in essere tra l'Assicurato e il datore di lavoro, quali lo svolgimento di funzioni di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Consigliere, Revisore dei conti.**

L'Impresa garantisce all'Assicurato il pagamento dell'importo che lo stesso deve ricevere da terzi, in relazione alle somme che questi siano tenuti a pagare per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati all'Assicurato per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali.

La copertura assicurativa opera esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) deve essere individuato il terzo civilmente responsabile;
b) l'assicurato si obbliga ad agire in giudizio nei confronti del terzo civilmente responsabile;
c) deve essere giudizialmente accertata la responsabilità del terzo.

B) COESISTENZA DI ALTRE POLIZZE

In caso di coesistenza di altre polizze che assicurino i danni a cose, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato quanto ancora eventualmente dovesse rimanere a suo credito a seguito dell'intervento delle altre polizze che coprono il medesimo rischio.

C) DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa in ogni caso di pagamento è surrogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 codice civile., nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile per le somme dalla stessa pagate.

Art. 2.3.3 - Estensione Controversie con il Datore di Lavoro *(Valido esclusivamente se e selezionata la garanzia aggiuntiva Famiglia)*

A parziale deroga di quanto disciplinato all'articolo 2.3.1 "Famiglia", la copertura è estesa alle controversie di lavoro subordinato dell'Assicurato con il proprio datore di lavoro.

Qualora l'Assicurato rivesta la qualifica di dipendente pubblico, sono da intendersi in copertura le controversie di lavoro davanti agli organi di giustizia amministrativa.

Art. 2.3.4 - Estensione Tutela legale Casa alle altre Abitazioni di proprietà dell'Assicurato non Locate *(Selezionabile esclusivamente in caso di Assicurato persona fisica)*

In deroga a quanto disciplinato all'Art. 3.2 "Rischi esclusi per la garanzia Casa" lettera d), la copertura opera anche con riguardo a tutte le altre eventuali abitazioni di **proprietà esclusiva o pro quota** dell'Assicurato -diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio - e vale per violazioni di legge o di contratto connesse alla proprietà e/o alla conduzione delle stesse, del loro contenuto e delle loro pertinenze.

La presente estensione opera anche se le altre abitazioni di proprietà dell'Assicurato siano, **per un periodo inferiore ai 60 giorni** all'anno, continuativi o frazionati:

- concesse in locazione;
- date in uso o in comodato.

In tali ipotesi la copertura è prestata anche a favore del conduttore persona fisica dei locali di abitazione, identificato al momento del Sinistro.

La presente Estensione non opera in favore di eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato.

La copertura **vale esclusivamente** per le seguenti fattispecie:

AMBITO CIVILE

- l'azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi; sono comprese le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali di abitazione assicurati, ai sensi dell'art. 1669 codice civile;
- le controversie nelle quali l'Assicurato sia convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio.

In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente **a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917, 3° comma codice civile**; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, **la presente garanzia opera a primo rischio**, cioè immediatamente e integralmente. L'Assicurato è tenuto a **provare all'Impresa l'esistenza e l'operatività della suddetta polizza** di responsabilità civile;
- le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione, del loro contenuto e delle loro pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio;
- le controversie derivanti da contratti relativi all'abitazione assicurata, al suo contenuto e alle sue pertinenze.

AMBITO PENALE
- l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela, da parte dell'Assicurato, a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio;
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, **ma solo se** detti procedimenti si concludano:
  a. con **sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
  b. **con un decreto od ordinanza di archiviazione non impugnabili per infondatezza della notizia di Reato.**

L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.

3. CHE COSA NON E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i rischi esclusi, ossia i rischi diversi da quelli oggetto di copertura e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.

Art. 3.1 - Rischi esclusi **per tutte le garanzie**

Dalla copertura assicurativa è escluso il pagamento di:
- **multe, ammende, sanzioni pecuniarie** comminate in via amministrativa;
- sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- **spese** connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose, salvo quanto previsto dalla garanzia rimborsi complementari in tema di deposito del veicolo a seguito di incidente stradale;
- **spese legali/oneri non espressamente disciplinati all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo".**

Art. 3.2 - Rischi esclusi **per la garanzia Casa**

In relazione alla garanzia Casa, la copertura non è operante con riguardo alle controversie/procedimenti:
- in materia di diritto di **famiglia** e delle **successioni**;
- in materia di diritto **tributario**, **fiscale** o **amministrativo**, salvo quanto previsto nell'articolo 2.2.1 "Casa" per la difesa nei procedimenti penali;
- relative o comunque connesse a **immobili destinati a uso diverso** da quanto previsto nell'articolo 3.2 "Rischi esclusi per la garanzia Casa";
- relativi alla proprietà/conduzione di abitazioni diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'art 2.3.4 "Estensione Tutela legale Casa alle altre Abitazioni di proprietà dell'Assicurato non Locate", se acquistata;
- in materia di contratti **preliminari di compravendita** o di **contratti di compravendita degli immobili** ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- in materia di diritti di **brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale**, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di **agenzia**;
- di lavoro subordinato con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari;
- relative al contratto con il **locatario** e il comodatario o con il titolare del diritto d'uso degli immobili di proprietà dell'Assicurato, salvo quanto previsto nell'articolo 2.2.1 "Casa", per le azioni esperite nei confronti del conduttore per la riscossione dei **canoni di locazione** e delle **spese condominiali** e per la procedura di **sfratto per morosità**;
- non espressamente menzionate tra le fattispecie previste dalla garanzia Casa.

Inoltre la garanzia Casa non opera se:
- i locali assicurati non sono posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda Tecnica di Ambito di rischio
- se i locali assicurati hanno una **destinazione e/o descrizione difforme da una delle seguenti**:
- **Destinazione dell'abitazione**
  a. abitazione principale;
  b. abitazione saltuaria;
  c. abitazione data in locazione, in uso o in comodato.
- **Descrizione dell'abitazione**
  a. può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;

b. può occupare anche più corpi di fabbricato, ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e che la stessa, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa;
c. può essere su più piani, a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e siano coesistenti e intercomunicanti; qualora non lo fossero l'abitazione, così sviluppata, deve costituire comunque un'unica unità abitativa.

Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale, **a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa.**

I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle appena indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast, salvo quanto espressamente disciplinato in tal senso nella garanzia Casa.

Art. 3.3 - Rischi esclusi per la garanzia **Orientamento Giuridico telefonico**

In relazione alla garanzia Orientamento Giuridico telefonico, la copertura non è operante per le consulenze inerenti:

- l'attività imprenditoriale;
- il lavoro autonomo;
- la normativa tributaria e fiscale.

Art. 3.4 - Rischi esclusi per la **garanzia Veicoli guidati con Patente** *(Valido per le Soluzioni, "Plus", "Premium" e "Top")*

In relazione alle garanzie Veicoli guidati con Patente di cui alle Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top", la copertura non è operante per le seguenti controversie/procedimenti:

- per il ricorso e/o l'opposizione avverso le **sanzioni** comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto con riguardo al ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente e/o per il dissequestro del veicolo;
- se per i veicoli condotti dall'Assicurato **non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione** ai sensi di legge;
- se il conducente non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legislazione vigente per quanto riguarda **l'inadempimento** dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla **partecipazione a gare o competizioni sportive** e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- se il conducente **non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida** in base a quanto previsto dalla vigente legislazione;
- se il conducente ha violato la normativa relativa al divieto di guida:
  - in stato di **ebbrezza**, di cui all'art. 186 Codice della Strada, in caso di tasso alcolemico con percentuale maggiore di 1,5 g/l;
  - sotto l'effetto di **sostanze stupefacenti** di cui all'art. 187 Codice della Strada.

Art. 3.5 - Rischi esclusi per la **garanzia aggiuntiva Famiglia** *(Valido solo se selezionata la garanzia aggiuntiva Famiglia)*

In relazione alla garanzia Famiglia, la copertura non è operante:

- in materia di diritto **tributario, fiscale o amministrativo**, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali e per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata l'estensione di cui all'articolo 2.3.3 "Estensione controversie con il Datore di Lavoro";
- per le controversie in materia di diritto di **famiglia** e delle **successioni** in genere, ad eccezione di quanto espressamente disciplinato in relazione agli atti di volontaria giurisdizione;
- in relazione a fatti originati dalla proprietà o dall'uso di **aerei** a motore; salvo quanto previsto per il passeggero di viaggi aerei;
- in materia di contratti **preliminari di compravendita** o di **contratti di compravendita degli immobili** ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- per le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o alla conduzione di immobili;
- in materia di diritti di **brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale,** di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di **agenzia**;
- in relazione/connessione alla **proprietà o all'uso di veicoli a motore o alla navigazione e giacenza in acqua di natanti** soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- in relazione a cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati;
- derivanti dall'**attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato**, salvo quanto previsto per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata l'estensione di cui all'articolo 2.3.3 "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro";
- non espressamente menzionate tra le fattispecie coperte dalla Garanzia aggiuntiva Famiglia.

Art. 3.6 - Rischi esclusi per la **garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito**

In relazione alla garanzia "Risarcimento garantito", sempre operante a completamento della garanzia Famiglia, non sono considerati terzi:

- il coniuge, il partner dell'unione civile, i genitori, i figli dell'Assicurato,
- nonché qualsiasi altra persona con lui convivente, come risultante dal certificato di stato di famiglia.

Art. 3.7 - Rischi esclusi per l'Estensione Tutela legale Casa alle altre Abitazioni di proprietà dell'Assicurato non Locate

In relazione a tale garanzia**, la copertura non opera** nel caso in cui:
- i locali di abitazione non siano di proprietà esclusiva o pro quota dell'Assicurato;
- i locali di abitazione non siano destinati a civile abitazione;
- si tratti di Abitazione Locata;
- i locali di abitazione siano adibiti ad attività di affittacamere o di bed & breakfast.

4. LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 4.1 - Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**

La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:
- derivanti da **fatto doloso** dell'Assicurato, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali per i figli minori;
- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'**asbesto** o a qualsiasi sostanza o materiale contenente **asbesto**;
- di valore inferiore al limite minimo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 4.2 - Limiti di copertura della **garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito**

In relazione alla garanzia aggiuntiva "Risarcimento Garantito", la copertura non è operante in caso di danno:
- causato da **ignoti**;
- **derivante da contratto**, ad eccezione di quanto espressamente previsto in materia di lavoro, qualora richiamata la relativa estensione di cui all'articolo 2.3.3 "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro";
- derivante dalla **circolazione stradale**;
- derivanti da lavoro **irregolare**;
- derivanti da lavoro **parasubordinato**.

5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 5.1 - Validità territoriale della garanzia Casa

La copertura assicurativa vale per i fatti avvenuti in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

Art. 5.2 - Validità territoriale della garanzia Veicoli guidati con Patente

La copertura assicurativa vale per i fatti avvenuti in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**
Limitatamente al caso di veicoli a noleggio a breve termine, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, **ferma restando l'esclusione relativa a fatti bellici o rivoluzioni.**

Art. 5.3 - Validità territoriale della garanzia Risarcimento Garantito

La copertura è **prestata esclusivamente** per i fatti avvenuti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino **e di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana.**

Art. 5.4 - Validità territoriale della garanzia Famiglia e dell'Estensione Controversie con il Datore di Lavoro

La copertura assicurativa vale per i fatti avvenuti in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni**.
Limitatamente alle fattispecie disciplinate al capoverso DIRITTO DI FAMIGLIA/ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE, la copertura **è limitata esclusivamente alle procedure da effettuarsi nell'ambito del territorio italiano.**

Art. 5.5 - Validità territoriale dell'Estensione Tutela legale Casa alle altre Abitazioni di proprietà dell'Assicurato non Locate

La copertura è **prestata esclusivamente** per i fatti avvenuti nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino **e di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana.**

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle Parti al verificarsi di un sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro e i tempi di adempimento o liquidazione.

Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.

Art. 6.1 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi **è tenuto ad avvisare l'Impresa** o il proprio intermediario assicurativo **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. **L'inadempimento** di questo obbligo **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'art. 1915 codice civile**.

Lo **stesso termine** e la **stessa decorrenza** valgono anche in relazione alla denuncia di sinistro riguardante **procedimenti penali per Reati dolosi**, a prescindere dagli eventuali sviluppi o dall'esito del procedimento stesso (sentenza di assoluzione passata in giudicato, derubricazione del Reato da doloso a colposo, estinzione per remissione di querela).

Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato **deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti** relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato**,** alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso.

L'Assicurato è tenuto a **fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti** per la gestione della pratica.

Art. 6.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato **deve darne avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie**.

Art. 6.3 - Gestione del sinistro

- GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEL SINISTRO
  Ricevuta la denuncia del sinistro, l'Impresa verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.
  La fase stragiudiziale è gestita direttamente dall'Impresa, che effettua ogni utile tentativo di bonario componimento.
  Nei casi in cui la gestione stragiudiziale del sinistro non sia possibile e/o utilmente perseguibile da parte dell'Impresa, o vi sia conflitto di interessi tra la stessa e l'Assicurato, l'Impresa autorizza l'incarico ad un legale.

- SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO
  Previa autorizzazione dell'Impresa, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale dove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.
  Nel caso in cui non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi, che si impegna a non richiedere anticipi di sorta sul proprio onorario.
  La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà inoltre la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale conferito.
  L'Assicurato avrà anche la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia.
  La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
  L'Impresa informerà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.

- FASE GIUDIZIALE
  L'attività giudiziale, compresi anche eventuali gradi di giudizio successivi al primo, deve essere specificamente **autorizzata preventivamente dall'Impresa**, **pena la decadenza del diritto all'indennizzo**.

Condizioni di assicurazione

- OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN MERITO AGLI ONORARI DEI LEGALI E DEI PERITI/RIMBORSI ALL'ASSICURATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA VERTENZA
  L'Impresa non rimborserà oneri o spese per attività legali/peritali/arbitrali, che **non** siano state **preventivamente autorizzate**. L'Assicurato **non può** quindi dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni **senza il** preventivo **benestare dell'Impresa**.
  L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa**, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo**.
  Per quanto riguarda le spese legali, in ogni caso il rimborso all'Assicurato **non potrà essere superiore al limite** che verrà stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
  L'Impresa, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, **qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte**.
  Resta inteso che l'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali, dei periti e degli arbitri.

- DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA
  In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.
  Le spese arbitrali saranno così ripartite:
  - in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
  - in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna.

Art. 6.4 - Gestione del sinistro Risarcimento Garantito *(Valido per la sola garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito)*

L'Impresa corrisponderà all'Assicurato, **nei limiti del massimale** indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, le somme liquidate, che non siano state recuperate dal terzo, **a seguito della sentenza passata in giudicato** nella misura che sarà determinata dal Giudice competente.
Il legale incaricato ha l'obbligo di notificare la sentenza alla controparte non appena venga a conoscenza dell'avvenuto deposito della stessa.
Il rimborso sarà effettuato in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del terzo, previo esperimento di un tentativo di esecuzione forzata.
L'Impresa provvederà al rimborso in caso di verbale di pignoramento negativo. In caso di pignoramento per importi non congrui rispetto alle cifre da rimborsare, l'Impresa provvederà al pagamento della differenza rispetto alle somme realizzate a seguito della compravendita dei beni pignorati.
Nei casi in cui la sentenza preveda un pagamento sotto forma di rendita, l'Impresa si obbliga al pagamento della rendita stabilita nella sentenza, con le frequenze e con i termini ivi indicati, nei limiti del massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 6.5 - Termini di indennizzo

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

7. PREMIO

Art. 7.1 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale e semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Il Premio può essere pagato tramite:
- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di **frazionamento mensile**, il Premio assicurativo viene versato **esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito**, secondo le seguenti modalità:
- Procedura SDD
  Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.

Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

- Addebito su carta di credito
  Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

Art. 7.2 - Adeguamento automatico annuale *(Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)*

Le Somme/massimali assicurati, i Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) e il **Premio,** previsti nella Scheda tecnica di ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa,** della percentuale - **solo se superiore - calcolata rapportando** l'"indice ISTAT di riferimento annuale" (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT). **Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di ambito di rischio.

Art. 7.3 - Riduzione di Premio per durata poliennale *(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)*

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di contratto ma di durata annuale. Ferma la riduzione per poliennalità, si precisa che il premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell'adeguamento di cui all'articolo "Adeguamento automatico annuale", qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.4 - Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.5 "Recesso in caso di Sinistro" l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio *(Valido nel caso frazionamento diverso da mensile)*

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.**

I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. **Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell'art.1901 codice civile, resta sospesa a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza e riprende vigore dal giorno successivo a quello del pagamento**, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.

Art. 8.1b - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio *(Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile)*

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.**

Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione** degli addebiti **si applica ai pagamenti successivi al primo** ed **in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all'Impresa.**

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e pertanto, **in caso di mancato pagamento di una singola mensilità**, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente **la copertura assicurativa resta sospesa:**

a) a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;

b) dal giorno seguente alla prima scadenza mensile successiva all'omesso avviso del Contraente, in tutti i casi di variazione o cessazione del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dal giorno successivo a quello in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità; **dalla scadenza dell'annualità assicurativa il rapporto contrattuale dovrà intendersi comunque risolto.**

Art. 8.2a - Tacito rinnovo *(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)*

La copertura assicurativa scade l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In **mancanza di disdetta** di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura** di durata non inferiore a un anno **è prorogata per un anno e così successivamente.**

In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell'Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.

Art. 8.2b - Tacito rinnovo *(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)*

La copertura assicurativa scade l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In **mancanza di disdetta** di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.**
Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di premio per poliennalità di cui all'art. 1899 codice civile, al solo **Contraente è attribuita la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualità, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.**

Art. 8.3 - Deroga al tacito rinnovo *(Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)*

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2a o 8.2b "Tacito rinnovo", la presente copertura assicurativa **non verrà tacitamente rinnovata** alla sua naturale scadenza e pertanto **cesserà alla sua naturale scadenza**, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

Art. 8.4 - Insorgenza del sinistro e **periodi di carenza della copertura assicurativa** *(Valido per tutte le garanzie di tutte le Soluzioni)*

L'insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto. Qualora tale violazione si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente copertura dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Per quanto riguarda i procedimenti di volontaria giurisdizione nell'ambito del diritto di famiglia, l'insorgenza del sinistro coincide con il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria.
Si precisa infine che, **per le fattispecie di seguito elencate**, la copertura **opera esclusivamente** per i sinistri verificatisi **dopo i seguenti periodi di Carenza:**
- **90 giorni** per le controversie contrattuali;
- **180 giorni** per le azioni nei confronti del conduttore, in caso di abitazione concessa in locazione;
- **24 mesi** per i procedimenti in materia di diritto di famiglia.

Qualora, però, la presente copertura sostituisca, senza soluzione di continuità, un Ambito di rischio Tutela Legale riguardante lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano:
- **dal giorno di decorrenza della precedente copertura** assicurativa per le garanzie e le Somme assicurate dalla stessa;
- **dal giorno di decorrenza della copertura sostituente**, limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori somme eventualmente assicurate.

Si precisa, inoltre, che le carenze di cui sopra non si applicano mai nel caso in cui la copertura sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia.
La copertura assicurativa, infine, si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione della stessa, **a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo di validità della copertura.**

Condizioni di assicurazione

Art. 8.5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **l'Impresa ha diritto di recedere da questa copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni, fermo restando quanto previsto dal "Regolamento", richiamato all'articolo 1.2. Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.** La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui a questo articolo.

Art. 8.6 - Diritto di ripensamento
Il Contraente ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto - al netto di imposte e contributi - **trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto**.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**, **nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile

Art. 9.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto all'Impresa** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio; in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne **avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 codice civile

Art. 9.3 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare **comunicazione scritta all'Impresa** di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa**

Art. 9.4 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.5 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9.6 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e l'assicuratore (o i riassicuratori) non sarà tenuto ad alcun Indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o Indennizzo o pagamento esponga l'assicuratore (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

Art. 9.7 - Clausola broker *(Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza)*
La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.

Art. 9.8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.